

Norme & Tributi

piccoli, giorni indennizzati equiparati a quelli di lavoro

Eventi alluvionali

L'ammortizzatore unico non avrà impatti sul calcolo della disoccupazione

Grazie alla circolare Inps tutelati gli operai agricoli senza requisiti contributivi

Roberto Caponi

Con circolare 22/2024, l'Inps ha fornito chiarimenti in ordine ai riflessi sulla disoccupazione agricola di competenza 2023 dell'ammortizzatore sociale unico previsto per gli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna (articolo 7 del 61/2023, convertito in legge 100/2023).

La normativa ha previsto una speciale forma di ammortizzatore sociale, con relativa contribuzione figurativa, in favore di determinate categorie di lavoratori subordinati del settore privato, compresi i dipendenti di quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro a seguito dei suddetti eventi.

Limitatamente agli operai agricoli è prevista l'equiparazione al lavoro

dei periodi indennizzati per l'alluvione ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. In altre parole, le giornate indennizzate con l'ammortizzatore unico per emergenza alluvionale vengono considerate come "lavorate" ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.

Al riguardo la circolare 22/2024 fornisce un'importante precisazione non soffermandosi a un'interpretazione letterale della norma, ma fornendo una lettura della stessa coerente con la finalità di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati. E così l'Istituto non limita l'equiparazione al lavoro delle giornate indennizzate con l'ammortizzatore unico solo a quegli operai agricoli già in possesso del requisito contributivo minimo per accedere alle prestazioni di disoccupazione agricola (102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall'anno di riferimento e dall'anno precedente), ma la estende anche a quei lavoratori del settore primario che tale requisito non l'hanno maturato e lo conseguono proprio grazie all'equiparazione al lavoro dei periodi indennizzati a causa dell'alluvione.

Un'altra precisazione riguarda il limite della sommatoria tra i periodi di fruizione dell'ammortizzatore e le giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati. L'Inps chiarisce che se per effetto di tale operazio-

ne venisse superato il limite di 182 giornate (poiché la disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell'anno non coperte da alcun tipo di contribuzione), il beneficio della equiparazione verrebbe neutralizzato; e ciò per rispettare il limite di 365 giornate totali nel 2023 tra quelle lavorate, quelle indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola.

La circolare evidenzia, inoltre, che il beneficio in questione spetta anche ai lavoratori "misti", ossia a quelli che nel 2023 hanno prestato attività sia in agricoltura, sia in altri settori produttivi, purché abbiano la prevalenza di lavoro in agricoltura; in tal caso la sommatoria riguarderà solo i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico su richiesta di imprese agricole. L'importo giornaliero dell'ammortizzatore verrà altresì utilizzato per il calcolo dell'indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dello stesso, pari per gli operai agricoli a tempo determinato al 40% della retribuzione di riferimento (al 30% per gli Oti), costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell'emergenza alluvionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gestione separata, un anno di anzianità con almeno 18.415 euro di reddito

Previdenza/1

Contributi ancora all'ex Enpals per chi ha fatto l'opzione entro il 2023

Jessica Pettinacci
Gabriele Sepio

Con la circolare 24/2024, l'Inps ha aggiornato minimi, massimali e aliquote per i lavoratori iscritti nella gestione separata, inclusi quelli del settore sportivo dilettantistico.

In particolare, per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) sportivi e amministrativo-gestionali iscritti alla gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, si conferma l'aliquota contributiva pari al 25 per cento. Diversamente è al 24% per i co.co.co sportivi e amministrativo-

gestionali, i pensionati e dipendenti pubblici ove siano stati autorizzati allo svolgimento di lavoro sportivo.

Si precisa, poi, che per il 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650 euro, mentre il minimale è 18.415 euro. Conseguentemente, solo a fronte del versamento di un importo pari o superiore ai contributi minimi potrà essere accreditato l'intero anno previdenziale. In caso contrario, ai fini pensionistici varrà una frazione d'anno rapportata a quanto effettivamente versato.

In tutti i casi di lavoro sportivo, le aliquote sono calcolate secondo il regime di cassa sulla parte di compenso eccedente i primi 5 mila euro annui. Un'indicazione, questa, già contenuta nella circolare 88/2023, a conferma delle previsioni normative. Con l'ulteriore precisazione che, ove concorrano più rapporti di lavoro sportivo, il limite della soglia opera ove viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Resta ferma, fino al 2027, la riduzione del 50% dell'imponibile ai fini Inps.

A livello operativo, l'onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. L'obbligo del versamento spetta in capo all'ente sportivo committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso. Per i professionisti iscritti alla gestione separata, l'onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito secondo le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Ultimo aspetto riguarda i lavoratori sportivi già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Vale a dire, ad esempio, impiegati e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere. Per quest'ultimi resta fermo il regime previdenziale già in godimento, sempreché sia stata esercitata l'opzione entro il 31 dicembre scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incremento del 5,4 per cento per i contributi dei lavoratori domestici

Previdenza/2

Ufficializzati dall'Inps i valori da applicare nel 2024 in base alla retribuzione

Aggiornate dall'Inps le fasce di retribuzione dei lavoratori domestici su cui calcolare i contributi dovuti per il 2024. La variazione degli importi è conseguenza dell'incremento del 5,4% della variazione provvisoria dei prezzi al consumo registrata l'anno scorso.

Per effetto di tale aumento, la prima fascia oraria di retribuzione passa da 8,92 a 9,40 euro e i contributi da 1,58 a 1,66 euro, comprensivi della quota in capo al lavoratore. La seconda fascia arriva a 11,45 euro, a cui corrispondono 1,88 eu-

ro di contributi e oltre tale importo sono dovuti 2,29 euro. I valori comprendono la quota Cassa unica assegni familiari, da cui si è esentati solo in caso di rapporto di lavoro fra coniugi (se il datore è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado in base all'articolo 1 del Dpr 1403/1971.

Inps ricorda che per i contratti a tempo determinato va aggiunto il contributo addizionale dell'1,40%, a carico del datore di lavoro, da applicare sulla retribuzione convenzionale. Di conseguenza il dovuto sale a 1,78; 2,01; 2,45 euro. Fanno eccezione i contratti a termine per sostituzione.

Inoltre resta fruibile l'esonero contributivo per i lavoratori che raggiungono i requisiti per quota 103 ma vi rinunciano e proseguono l'attività lavorativa. In tal caso, costoro possono chiedere al datore di

lavoro di non versare la loro parte di contributi all'Inps e di riceverli in busta paga.

L'agevolazione si applica anche nel settore domestico secondo le indicazioni fornite dall'Istituto di previdenza nella circolare 88/2023: il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione dall'Inps dell'accettazione dell'opzione richiesta dal lavoratore, può generare dal portale dei pagamenti gli avvisi di pagamento PagoPa, con l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore. Se la decorrenza dell'esonero cade in un trimestre solare è necessario generare due avvisi di pagamento, uno prima dell'esonero e uno con l'esonero. In questo caso i contributi dovuti dal datore per le tre fasce di retribuzione oraria sono pari a 1,25; 1,41; 1,71 euro.

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Legittima la clausola di recesso ad nutum

Non quotate

Uscita a insindacabile giudizio anche se la società è a tempo determinato

È legittima la clausola dello statuto di società per azioni non quotata che attribuisce al socio il diritto di recesso ad nutum, ossia il diritto di fuoriuscire dalla società (ottenendo la liquidazione delle sue azioni al loro valore corrente) a insindacabile giudizio del socio stesso, esercitabile in qualsiasi momento del periodo di durata della società, anche se costituita a tempo determinato.

Lo decide la Cassazione nella sentenza 2629/2024 di ieri, in riforma di una contraria pronuncia del tribunale di Cagliari (emanata a seguito dell'impugnazione di un lodo arbitrale), nella quale è stata ritenuta affetta da nullità una clausola statutaria che consentiva il recesso ad nutum dei soci.

La corte sarda aveva argomentato detta decisione con il rilievo che il terzo comma dell'articolo 2437 del Codice civile contempla il recesso senza giusta causa solo nelle Spa costituite a tempo indeterminato, mentre nulla è disposto al riguardo per quelle costituite a tempo determinato. Il tribunale di Cagliari ha altresì argomentato che, secondo la filosofia sottesa alla riforma del diritto societario del 2003, il recesso è previsto essenzialmente come una tutela per il socio dissenziente e, dunque, solo come reazione del socio a eventi relativi alla vita societaria tali da giustificare la sua uscita dalla società stessa; e che il predetto terzo comma dell'articolo 2437 avrebbe natura eccezionale con riguardo alla previsione del recesso ad nutum, il quale, quindi, non sarebbe configurabile al di là del caso in cui è espressamente previsto.

La Cassazione osserva invece che, con la riforma del 2003, sono stati abbandonati i principi che caratterizzavano la legislazione previgente, vale a dire la tassatività delle, peraltro limitatissime, cause di recesso e la preferenza per l'interesse all'integrità del patrimonio sociale (con conseguente liquidazione "punitiva" per il socio uscente). Infatti, al fine di incentivare l'investimento azionario, la legge oggi non solo prevede un vasto panorama di ipotesi in cui il recesso è consentito, ma anche evidenzia il superamento dell'idea di un recesso esercitabile esclusivamente come reazione del socio contro talune deliberazioni decise dalla maggioranza.

In questa logica, la legge di riforma ha notevolmente ampliato l'autonomia statutaria prevedendo, accanto all'aumento delle ipotesi di recesso ex lege, inderogabili perché caratterizzate da esigenze di ordine pubblico, che lo statuto possa contemplare anche ulteriori cause di recesso, rispetto a quelle dettate dalla legge stessa.

Pertanto, il recesso oggi spetta non più solo in presenza di decisioni assembleari non assentite dal socio, ma anche in tutti quei casi in cui, nello statuto delle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, siano liberamente previsti casi in cui sia riservata al socio la facoltà di fuoriuscire dalla società, compreso quello del recesso che il socio può esercitare in qualsiasi momento, senza dover motivare alcunché e senza correlazione ad alcun evento della vita societaria.

In altre parole, con la legge di riforma del 2003 è stata superata l'idea di un recesso fondato esclusivamente sulla reazione del socio avverso alcune deliberazioni decise dalla maggioranza; invece, l'Istituto tende ora ad assecondare la scelta dell'investitore, che decida di vendere i propri titoli per ragioni anche diverse e indipendenti dalle altrui decisioni non condivise.

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+LAVORO
Iscro, massimo di nuovo a 800 euro
Per effetto della legge di Bilancio 2024 sono azzerati i passati adeguamenti all'inflazione degli importi

minimo e massimo dell'indennità destinata agli autonomi della gestione separata.
La versione integrale dell'articolo su: **ntpluslavoro.ilssole24ore.com**

Registro frazionato, per omissioni la sanzione è modulata su un anno

Contratti di locazione

Per la Corte di cassazione va tenuto conto della scelta operata

Angelo Busani

Nel caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili urbani, con opzione per il pagamento dell'imposta di registro in frazioni annuali, la sanzione deve essere commisurata all'imposta dovuta per la prima annualità del contratto di locazione e non può essere irrogata con riferimento all'imposta dovuta per l'intera durata del contratto.

È quanto decide la Cassazione nella sentenza 2585/2024 di ieri, che ha rigettato il ricorso delle Entrate contro la decisione 2382/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di tenore identico a quella poi adottata dalla Cassazione), la quale, a sua volta, aveva respinto il ricorso contro la sentenza 3818/2018 della Commissione tributaria provinciale di Milano ove era stata annullata l'irrogazione della sanzione riferita dalle Entrate all'imposta di registro dovuta per l'intera durata del contratto di locazione.

La decisione della Cassazione verte sull'interpretazione da dare alla combinazione tra:

- l'articolo 69 del Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell'imposta di registro), ove è sancito che l'omissione della registrazione è punita con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% «dell'imposta dovuta»;
- l'articolo 43, comma 1, lett. h), del Tur, il quale commisura la base imponibile dell'imposta di registro, applicabile ai contratti "di durata", al corrispettivo pattuito «per l'intera durata del contratto»;
- l'articolo 17 Tur, nel quale è stabilito che per i contratti di locazio-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblicità immobiliare con dati proporzionati

Circolare Entrate

A tutela della privacy le informazioni strettamente necessarie

Nell'eseguire la pubblicità immobiliare occorre che non vengano riportate «informazioni eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, come nel caso dei dati personali eventualmente presenti nell'atto ma non utili alla pubblicità stessa».

Lo affermano le Entrate (direzione centrale Servizi catastali e pubblicità immobiliare) nella circolare 1/2024 di ieri. In altre parole, se è vero che la normativa in tema di pubblici registri si impone, per sua stessa natura, alla normativa in tema di privacy, tuttavia, nell'eseguire la pubblicità, ci si deve limitare all'ostensione dei dati strettamente necessari, omettendo quelli relativi, ad esempio, a condanne penali oppure dati che rivelino l'origine razziale o etnica, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale.

È questo il primo documento di prassi in cui viene calato nella realtà quotidiana il gigantesco tema di diritto teorico inerente al temperamento tra i principi della pubblicità immobiliare e i principi della riser-

vatezza dei dati personali: si pensi al problema che si pone quando è trascritto nei registri immobiliari un atto giudiziario di separazione o divorzio o anche una "semplice" compravendita tra ex coniugi (al fine di sistemare i loro rapporti patrimoniali), nei quali sia contenuta la narrazione di intimi particolari inerenti alla crisi coniugale o di vicende delittuose in cui sia stato coinvolto uno dei due.

Al cospetto della normativa vigente, le Entrate invitano gli utenti alla moderazione e alla riflessione (con un ragionamento che, mirato alla pubblicità immobiliare, non può invece non estendersi anche ad altri registri pubblici, primo tra tutti il registro delle imprese). Infatti, l'attuale normativa in tema di pubblicità impone di inserire nei registri, per ogni atto da pubblicizzare, sia il "titolo", sia la "nota": per titolo si intende il contratto o l'atto giudiziario, mentre per "nota" si intende un riassunto schematico dei dati più rilevanti contenuti nel titolo.

Ora, il titolo non può che essere pubblicato nella sua completezza, mentre la nota contiene (accanto a campi a compilazione obbligatoria) un non meno rilevante spazio – il "Quadro D" – nella cui compilazione l'utente può procedere a mano libera: è a quest'ultimo riguardo che, allo stato della legislazione vigente, si auspica di usare attenzione per non divulgare inutilmente dati riservati.

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA